



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3553-1/2024** promosso da:

P1 in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. giusta procura in atti;

ricorrente

C1

resistente contumace

Il Giudice dott.ssa ,
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
visto il decreto ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. depositato il 4.2.2025, il **P1** ha agito in giudizio al fine di ottenere l'attuazione dell'ordinanza cautelare, emessa da questo Ufficio il 14.8.2024 nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. avente n. R.G. 3553/2024, con la quale, in accoglimento dell'istanza dal medesimo formulata, è stata ordinata nei confronti di **C1**

l'immediata consegna "della documentazione afferente il Condominio in suo possesso data nomina ad amministrato e sino alla cessazione dell'incarico e, in particolare: il registro di anagrafe condominiale; il registro dei verbali delle assemblee; il registro di nomina e revoca dell'amministratore; il registro di contabilità; i rendiconti delle spese condominiali con i relativi riparti e i preventivi con i relativi riparti che siano stati approvati dall'assemblea condominiale; il regolamento condominiale; le tabelle millesimali; la documentazione relativa al conto corrente intestato al condominio; la documentazione relativa alla sicurezza del fabbricato; i libretti ed i documenti relativi agli impianti comuni ed alla loro manutenzione; le planimetrie relative all'edificio e la documentazione catastale; la polizza assicurativa del fabbricato; i contratti relativi alle utenze ed alle forniture in favore del P1 ; la documentazione relativa alle vertenze giudiziarie di cui sia parte il P1 ; le fatture ed i documenti di spesa relativi all'esercizio in corso ed a quelli passati; i documenti relativi ai contratti di appalto stipulati dal condominio; i documenti relativi agli adempimenti ed alle dichiarazioni fiscali concernenti il condominio".

Il Condominio, a sostegno dell'istanza di attuazione, ha rappresentato che, nonostante l'avvenuta notifica dell'ordinanza e dell'atto di precetto, il resistente ha ommesso di darvi spontaneamente attuazione. Ha dunque concluso chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa, con condanna del resistente al pagamento di una somma di € 50,00 ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento.

Nessuno si è costituito per il resistente, nonostante la ritualità della notifica: ne va dunque dichiarata la contumacia.

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.

In via preliminare, giova rammentare che l'attuazione delle misure cautelari aventi a oggetto obblighi di fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato l'ordinanza di accoglimento, cui compete di determinare le modalità di attuazione e, ove sorgano contestazioni, di adottare gli opportuni provvedimenti susseguenti.

Stante la funzione del presente giudizio, il suo oggetto deve essere limitato alla verifica della ottemperanza al provvedimento cautelare da parte del resistente (provvedimento che risulta a quest'ultimo ritualmente notificato dall'istante) e alla individuazione delle modalità per darvi migliore attuazione. Da tanto consegue che in questa sede non possono in alcun modo essere fatte valere, eccepite o esaminate questioni attinenti al merito del ricorso e del provvedimento e, più in generale, al suo contenuto, nel senso che quest'ultimo deve essere tenuto fermo.

Ciò posto, appare evidente, sulla base della documentazione allegata dal ricorrente, che l'ordinanza cautelare, quantunque notificata nel settembre 2024, non sia stata attuata spontaneamente; deve rilevarsi, altresì, che a seguito della notifica del presente ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., il resistente neppure si è attivato per dare esecuzione all'ordine di consegna.

Tale comportamento è di evidente ostacolo alla gestione del Condominio ricorrente la cui necessità ed urgenza è stata già vagliata in sede di emissione dell'ordinanza cautelare di cui è chiesta in questa sede l'attuazione.

Non può che prendersi atto, dunque, della consapevole e pro rata inottemperanza del resistente all'ordinanza cautelare di cui si chiede qui l'attuazione forzosamente.

Deve pertanto provvedersi all'attuazione dell'ordinanza cautelare come da dispositivo, rinforzandola, in ragione del lungo tempo trascorso e del disinteresse manifestato dal resistente, con adeguata misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., come richiesto dal ricorrente, stante l'intollerabile scarto temporale ormai decorso dalla notifica dell'ordinanza con cui è stata ordinata la consegna della documentazione, con conseguente ulteriore pregiudizio per l'ordinaria gestione del Condominio ricorrente, fissandosi una somma equitativamente determinata nella misura di € 30,00 tenuto conto del valore della controversia della natura della prestazione e delle ulteriori circostanze relative al caso concreto.

Le spese di lite gravano per le ragioni sopra espresse sulla parte resistente, che con il proprio comportamento inadempiente ha dato causa al presente procedimento di attuazione forzata, e si liquidano come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non superiore a € 26.000,00, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate).

Resta inteso che eventuali spese che verranno affrontate per l'attuazione non spontanea dell'ordinanza cautelare dovranno restare a carico della parte resistente.

PQM

il Tribunale di Foggia, visto l'art. 669 duodecies c.p.c.:

- 1) **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, **AUTORIZZA** il **P1** ricorrente, in persona dell'amministratore p.t., a mezzo dell'Avv e di propri incaricati a ciò delegati per iscritto, a recarsi, accompagnato dall'Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito quest'ultimo, ove ve ne sia bisogno, dalla Forza Pubblica, presso lo studio dell'ex amministratore **C1** sito a alla via n. 63/A, al fine di ritirare – ricercandoli ove si trovino – i documenti afferenti il **P1** istante, come meglio indicati nell'ordinanza n. 142/2024 del 14.8.2024, anche mediante estrazione dei relativi files dai server che saranno ivi rinvenuti, consultandoli ed estraendone (in tale unico caso, a proprie spese) eventuali copie fotografiche o fotostatiche;
- 2) visto l'art. 614 bis c.p.c., **PONE** a carico del resistente e a favore del Condominio ricorrente, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordinanza emessa *inter partes* il 14.8.2024 rispetto al termine ultimo che si fissa per il 30.6.2025, la somma di € 30,00 *pro die*;

- 3) **CONDANNA** il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 1.150,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Foggia, 8.5.2025

IL GIUDICE